

Tribunale Torre Annunziata, II sez. Civile – Giudice dott. Gian Piero Vitale, sentenza del 28.12.2016

Luci e vedute – Definizione e distinzione.

Art. 900 c.c.;

Art. 905 c.c.;

Art. 907 c.c..

Si qualifica veduta ai sensi dell'art. 900 c.c., conseguentemente soggetta alle regole di cui agli art. 905 e 907 c.c., l'apertura che consente non solo di vedere frontalmente ma anche obliquamente e lateralmente il fondo alieno, così assoggettandolo ad una visione mobile e globale.

L'elemento che distingue la veduta dalla luce è la *prospectio*, da intendersi come possibilità di avere una visione agevole, senza l'uso di mezzi artificiali, sul fondo del vicino e di affaccio mediante la sporgenza del capo sul fondo attiguo.

Cass. S.U. 1996, n.10615

Cass. 2015 n. 22909